



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° *44* DEL *19-11-2014*

OGGETTO: Proroga servizio in convenzione delle figure professionali di Funzionario Direttivo Tecnico e Assistente Sociale – Anno 2015.

COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE	PRESENTE	ASSENTE
<i>LEANZA SEBASTIANO</i> <i>SINDACO</i>	X	
<i>AMATO GIUSEPPE</i> <i>ASSESSORE</i>	X	
<i>PROFETA GIUSEPPE</i> <i>ASSESSORE</i>	X	
<i>DRAIA' ELEONORA</i> <i>ASSESSORE</i>		X

Regolarità Tecnica attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore Affari Generali. All. n. (2) che è parte integrante dell'atto deliberativo

Regolarità Contabile attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore Economico Finanziario. All. n. (3) che è parte integrante dell'atto deliberativo

L'annoduemilaquattordici, il giorno 19, del mese di novembre, alle ore 13,00 nella Sede Municipale del Comune di Valguarnera.

LA GIUNTA COMUNALE

Con la partecipazione del Segretario Comunale Supplente Dott.ssa Silvana Arena

VISTO l' O.R.E.L.;

VISTA la L.R. n° 44/91;

Visto l'art.12 della L.R. 30/00;

Visto lo Statuto Comunale approvato con delibera C.C. n. 119 del 17/11/2003;

Vista la delibera di G.C. n. 120 del 18/06/10;

Vista la proposta del Responsabile Affari Generali, allegato n. (1) che fa parte integrante del presente atto deliberativo;

Preso atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Tecnica allegato n. (2)

Preso atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Contabile allegato n. (3)

Ritenuto che la sottoscrizione dei pareri resi ai sensi dell'art.12 della L.R. 30/00 equivale ad attestazione di regolarità formale e sostanziale del provvedimento;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese legalmente resi e accertati;

DELIBERA

- 1) **Approvare** la proposta (allegato 1) redatta dal Responsabile del Settore Affari generali, che fa parte integrante del presente atto.
- 2) **Autorizzare** il Sindaco alla stipula delle convenzioni con i Comuni interessati.
- 3) **Demandare** al medesimo Responsabile di compiere gli atti gestionali conseguenti il presente provvedimento.
- 4) **Dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo, stante la necessità di provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto

L'Assessore Anziano
Giuseppe Amato



Il Segretario ^{Supplente} Generale

Alfredo Verso



Il Sindaco
Sebastiano Leanza





COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Oggetto: Proroga servizio in convenzione delle figure professionali di Funzionario Direttivo Tecnico e Assistente Sociale – Anno 2015.

Propone il Responsabile del Settore AA.GG. su direttiva del Sindaco

Richiamata la propria deliberazione n. 135 del 31.08.2012 con la quale è stato approvato il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto l'art. 14 del CCNL 22.01.2004 in cui è previsto che, mediante apposita convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza, gli Enti Locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, il personale assegnato da altri Enti cui viene applicato lo stesso CCNL per periodi determinati e anche per una parte del tempo di lavoro d'obbligo;

Considerato che risultano vacanti nella nostra dotazione organica i posti di Assistente Sociale e di Funzionario Direttivo Tecnico;

Tenuto conto delle esigenze del Settore Tecnico e degli adempimenti relativi a garantire il sistema di protezione civile, urbanistica, servizi tecnologici, progettazione che richiedono la presenza di apposita figura professionale per cui è necessario, nell'interesse dell'Ente, coprire il posto vacante;

Dato atto che all'interno del nostro Ente non è presente personale in possesso del titolo di studio di Laurea in Ingegneria o Architettura;

Preso atto che, l'organico attuale, prevede la figura professionale di Assistente Sociale, figura professionale obbligatoria all'interno dell'Ente Comune;

Dato atto che la copertura del posto vacante di Assistente Sociale appare assolutamente necessaria e indifferibile per garantire i livelli essenziali delle prestazioni sociali del Comune e adempiere adeguatamente alle disposizioni normative di riferimento;

Ritenuto opportuno, in quanto più rispondente ad esigenze di economicità e snellezza delle procedure, ricorrere all'istituto del comando per coprire i posti vacanti di Funzionario Direttivo Tecnico e di Assistente Sociale;

Considerato che, all'uopo sono stati assunti gli opportuni contatti sia con il Comune di Calascibetta per l'utilizzo del dipendente Arch. Nicola Mazza che con il Comune di Mirabella Imbaccari, per l'utilizzo della dipendente D.ssa Maria Cristina Cafà - Assistente Sociale;

Ritenuto che tale procedura risponde sia all'interesse generale della migliore utilizzazione delle risorse umane che al contenimento della spesa di personale complessivamente intesa in quanto, intercorrendo tra due Enti, entrambi sottoposti ad un regime vincolistico in tema di assunzioni di personale, deve essere considerata neutrale sotto il profilo degli effetti finanziari (cfr. in proposito la deliberazione n.3/2012/PAR in data 19/01/2012 della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna);

Considerato, altresì, che l'acquisizione di prestazioni lavorative attraverso l'istituto del comando non soggiace al vincolo *del 50% della spesa 2009 per assunzioni flessibili previste dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, come integrato dall'art.4, comma 102, della L. 2011, n.183*, poiché detto istituto non comporta una novazione soggettiva del rapporto di lavoro né, a maggior ragione, la costituzione di un rapporto di impiego, comunque conformato, con l'amministrazione destinataria delle prestazioni, ma determina esclusivamente una modificazione oggettiva del rapporto originario. Pertanto, sebbene, nella prospettiva dell'ente beneficiario della prestazione lavorativa, l'utilizzazione temporanea del personale in comando appaia in qualche misura assimilabile, quanto meno sul piano funzionale e del sostenimento della spesa, al ricorso a personale precario, sul terreno della struttura giuridica l'istituto del comando non costituisce una nuova forma contrattual-laburistica *de iure* riconducibile alle tipologie negoziali oggetto della disciplina vincolistica prevista per le assunzioni pubbliche, sia precarie che a tempo determinato;

Ritenuto che le acquisizioni di personale in comando o distacco non possono formalmente essere annoverate tra le forme a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa il cui utilizzo è limitato dall'articolo 9, comma 28, della L. 122/2010 citato, e che pertanto l'istituto del comando non rientra *stricto iure* nell'ambito applicativo della menzionata disciplina vincolistica sul lavoro pubblico c.d. precario, in ragione del dato testuale e della sua neutralità finanziaria;

Assodato, pertanto, che *“esulano dall'ambito di applicazione dell'art. 9 comma 28 del D.L. n.78/2010 le prestazioni lavorative rese ai sensi dell'art. 1 comma 557 della L. n. 311/2004(art. 14 del CCNL 22.01.2004) da dipendenti di amministrazioni locali a favore di soggetti pubblici previsti in questa medesima norma”* (Sezione di controllo Piemonte, Del. 200/2012);

Valutato che la procedura posta in essere dal Comune di Valguarnera rispetta tutti i requisiti di neutralità finanziaria, e quindi di legittimità amministrativa finanziaria e contabile, prescritti dalla giurisprudenza;

Considerato che, secondo l'orientamento espresso dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti con deliberazione n. 11/2012, nel caso in cui l'Amministrazione si trovi a fronteggiare un'assenza che non dipende dalla propria volontà, né è in alcun modo programmabile, deve ritenersi possibile superare, nei limiti dell'insorta necessità, il tetto di spesa posto dall'art. 9 comma 28 del DL n. 78/2010, a condizione che non venga comunque superata la misura di contenimento posta alla complessiva spesa per il personale e che venga puntualmente motivata la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge;

Tenuto conto della circostanza che, ai sensi dell'art. 4-ter, c. 12, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito in Legge 26 aprile 2012, n.44 *“A decorrere dal 2013 il limite alle facoltà assunzionali degli Enti Locali può essere superato per le acquisizioni di prestazioni lavorative strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni del Settore Sociale”* ;

Appurato, in conformità al parere emesso dall'ANCI in data 17.10.2005, che per la fattispecie del comando, non trattandosi di un'assunzione ma unicamente di un utilizzo temporaneo a fronte di una necessità contingente, non è necessario inserirne la previsione nel piano triennale del fabbisogno di personale, né in quello annuale delle assunzioni;

Considerato che, nell'anno 2014, hanno prestato servizio in convenzione presso questo Comune la dott.ssa Cafà Maria Cristina, dipendente del Comune di Mirabella Imbaccari, in qualità di Assistente Sociale e l'arch. Nicola Mazza, dipendente del Comune di Calascibetta, quale Responsabile del Settore Tecnico;

Preso atto che il Sindaco del Comune di Mirabella Imbaccari, con nota n. 7660 del 13.11.2014 ha autorizzato la proroga del servizio in convenzione della dipendente dott.ssa Maria Cristina Cafà, Assistente Sociale, cat. D, presso il Comune di Valguarnera, per l'anno 2015;

Preso atto che il Comune di Calascibetta, con nota a firma del Sindaco prot.n. 12189 del 18/11/2014 ha autorizzato il servizio in convenzione del dipendente Arch. Nicola Mazza, Cat. D, presso il Comune di Valguarnera, per l'anno 2015;

Accertato che i dipendenti interessati hanno espresso il proprio consenso;

Ritenuto, pertanto, nell'interesse dell'Ente ed al fine di garantire la continuità di servizi essenziali utilizzando le professionalità dei suddetti dipendenti in servizio di ruolo presso i Comuni di Mirabella Imbaccari e di Calascibetta, con le medesime modalità concordate con gli Enti di appartenenza e contenute nelle convenzioni che si allegano alla presente;

Atteso che nel bilancio pluriennale 2014/2016, approvato dalla Giunta con deliberazione n. 140 del 12.11.2014 in corso di approvazione da parte del Consiglio Comunale, è stata prevista la necessaria disponibilità finanziaria per le finalità di cui in premessa;

Per tutto quanto precede

PROPONE DI

1. **Prorogare**, per l'anno 2015, il servizio in convenzione presso questo Comune, della Dott.ssa Cafà Maria Cristina, Assistente Sociale, e Arch. Nicola Mazza, rispettivamente dipendenti dei Comuni di Mirabella Imbaccari e Calascibetta i cui Sindaci hanno espresso la loro disponibilità.
2. **Approvare** gli allegati schemi di convenzione da stipularsi tra gli Enti, recanti la disciplina per la definizione della durata delle stesse, il tempo di lavoro, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili a regolare il rapporto di collaborazione.
3. **Provvedere**, con successivo atto, ad impegnare la spesa occorrente sul bilancio di previsione 2015, dandosi atto che nel pluriennale 2014/2016 è stata iscritta la necessaria dotazione finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.

Dott.ssa Silvana Arena

V° : IL SINDACO
Sebastiano Leanza



**CONVENZIONE UTILIZZO PERSONALE DEL COMUNE DI CALASCIBETTA IN
POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
Ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 267/2000 e art. 14 CCNL 22.1.2004**

L'anno duemilaquattordici addì _____ tre del mese di _____ nella Residenza Municipale di Valguarnera Caropepe

TRA

Il Comune di Calascibetta, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Carmelo Cucci il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

E

Il Comune di Valguarnera Caropepe legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sebastiano Leanza, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

PREMESSO

- Che l'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro, apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- Che l'art. 14 CCNL 22.1.2004, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, consente agli Enti Locali di utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale distaccato da altri Enti, cui si applica il suddetto contratto collettivo, per periodi predeterminati, e anche per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza;
- Che con nota n. 12189 del 18/11/2014 il Sindaco del Comune di Calascibetta ha autorizzato a prestare servizio a scavalco presso questo Comune il dipendente di ruolo Arch. Nicola Mazza – Funzionario Direttivo Tecnico – cat. D - posiz. Economica D5 - per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015;
- Che con deliberazione di G.C. n. ____ del _____ del Comune di Valguarnera è stata autorizzata la proroga, per l'anno 2015, del servizio in comando;

CIO' PREMESSO

Con la presente scrittura redatta in quadruplo originale e da registrarsi in caso d'uso

SI CONCORDA

Art.1 – Oggetto e scopo della convenzione

I Comuni di Calascibetta e Valguarnera Caropepe, nel rispetto dell'art. 30 del D.Lgs 267/2000 e art. 14 del CCNL 22.1.2004, stipulano la presente convenzione al fine di avvalersi della prestazione di un unico dipendente, per l'espletamento di mansioni che, per disposizioni di legge, di Statuto, di Regolamento o di provvedimento dei Sindaci od in base ad altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto dipendente.

Art. 2 – Modalità operative

Il servizio sarà svolto dall'Arch Nicola Mazza – Funzionario Direttivo Tecnico – cat. D posiz. Economica D5 - per n. 18 ore presso il Comune di Calascibetta e per n. 18 ore presso il Comune di Valguarnera, per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015.

Di conseguenza l'onere finanziario relativo alle ore prestate presso il Comune di Valguarnera sarà rimborsato al Comune di Calascibetta trimestralmente, previa richiesta dello stesso.

Il dipendente dovrà prestare servizio presso le suddette Amministrazioni Comunali nel rispetto del numero di ore spettanti ad ogni Comune e nelle giornate che verranno concordate con successiva specifica disposizione.

Le ferie fruiti presso l'ente utilizzatore saranno comunicate a quello di appartenenze, per la verifica del rispetto della quantità massima e delle modalità temporali di utilizzo.

Art. 3 – Trattamento economico

Compete al dipendente per l'espletamento del servizio reso nello svolgimento delle proprie funzioni presso i due Comuni di Calascibetta e Valguarnera Caropepe il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali, oltre al rimborso delle sole spese di viaggio, ai sensi dell'art. 14 – comma 6 – CCNL 22.1.2004, nei limiti indicati nel comma 4 dell'art. 41 del CCNL 14.09.2000, con oneri a carico dell'ente utilizzatore.

Art. 4 – Decorrenza e durata della convenzione

La presente convenzione decorre dal 1° gennaio 2015 e avrà durata sino al 31 dicembre 2015.

Art.5 - Norma di chiusura

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia alle norme di legge e di Regolamento vigenti.

**IL SINDACO DEL COMUNE DI
CALASCIBETTA
Carmelo Cucci**

**IL SINDACO DEL COMUNE DI
VALGUARNERA CAROPEPE
Sebastiano Leanza**

**CONVENZIONE UTILIZZO PERSONALE DEL COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI
IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
Ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 267/2000 e art. 14 CCNL 22.1.2004**

L'anno duemilaquattordici addì _____ del mese di _____ nella Residenza Municipale di Valguarnera Caropepe

TRA

Il Comune di Mirabella Imbaccari, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Enzo Marchingiglio il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

E

Il Comune di Valguarnera Caropepe legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sebastiano Leanza, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

PREMESSO

- Che l'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro, apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- Che l'art. 14 CCNL 22.1.2004, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, consente agli Enti Locali di utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale distaccato da altri Enti, cui si applica il suddetto contratto collettivo, per periodi predeterminati, e anche per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza;
- Che con nota n. 7660 del 13.11.2014 il Sindaco del Comune di Mirabella Imbaccari ha autorizzato a prestare servizio a scavalco presso questo Comune la dipendente di ruolo Dott.ssa Cafà Maria Cristina – Assistente Sociale – cat. D - posiz. Economica D4 - per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015;
- Che con deliberazione di G.C. n. ____ del _____ del Comune di Valguarnera è stata autorizzata la proroga, per l'anno 2015, del servizio in comando;

CIO' PREMESSO

Con la presente scrittura redatta in quadruplo originale e da registrarsi in caso d'uso

SI CONCORDA

Art.1 – Oggetto e scopo della convenzione

I Comuni di Mirabella Imbaccari e Valguarnera Caropepe, nel rispetto dell'art. 30 del D.Lgs 267/2000 e art. 14 del CCNL 22.1.2004, stipulano la presente convenzione per gestire in forma associata il servizio di Assistenza Sociale, al fine di avvalersi della prestazione di un unico dipendente, per l'espletamento di mansioni che, per disposizioni di legge, di Statuto, di Regolamento o di provvedimento dei Sindaci od in base ad altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto dipendente.

Art. 2 – Modalità operative

Il servizio sarà svolto dalla Dott.ssa Cafà Maria Cristina – Assistente Sociale – cat. D posiz. Economica D4 - per n. 12 ore presso il Comune di Mirabella Imbaccari e per n.24 ore presso il Comune di Valguarnera, per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015.

Di conseguenza l'onere finanziario relativo alle ore prestate presso il Comune di Valguarnera sarà rimborsato al Comune di Mirabella Imbaccari trimestralmente, previa richiesta dello stesso.

La dipendente dovrà prestare servizio presso le suddette Amministrazioni Comunali nel rispetto del numero di ore spettanti ad ogni Comune e nelle giornate che verranno concordate con successiva specifica disposizione.

Le ferie fruita presso l'ente utilizzatore saranno comunicate a quello di appartenenze, per la verifica del rispetto della quantità massima e delle modalità temporali di utilizzo.

Art. 3 – Trattamento economico

Compete al dipendente per l'espletamento del servizio reso nello svolgimento delle proprie funzioni presso i due Comuni di Mirabella Imbaccari _ e Valguarnera Caropepe il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali, oltre al rimborso delle sole spese di viaggio, ai sensi dell'art. 14 – comma 6 – CCNL 22.1.2004, nei limiti indicati nel comma 4 dell'art. 41 del CCNL 14.09.2000, con oneri a carico dell'ente utilizzatore.

Art. 4 – Decorrenza e durata della convenzione

La presente convenzione decorre dal 1° gennaio 2015 e avrà durata sino al 31 dicembre 2015.

Art.5 - Norma di chiusura

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia alle norme di legge e di Regolamento vigenti.

**IL SINDACO DEL COMUNE DI
MIRABELLA IMBACCARI**
Enzo Marchingiglio

**IL SINDACO DEL COMUNE DI
VALGUARNERA CAROPEPE**
Sebastiano Leanza



COMUNE DI VALGUARNERA
(Provincia di Enna)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ALLEGATO N. (2) OGGETTO PROPOSTA : Proroga servizio in convenzione delle figure professionali di Funzionario Direttivo Tecnico e Assistente Sociale. Anno 2015.

RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla regolarità tecnica della proposta, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Sede Municipale 19-11-2014

Il Responsabile del Procedimento

M. Panza



Il Responsabile del Settore

dott.ssa Silvana Arena



COMUNE DI VALGUARNERA
(Provincia di Enna)

PARERE DI REGOLARITA' Contabile ALLEGATO N. (2)

OGGETTO PROPOSTA : Proroga servizio in convenzione delle figure professionali di Funzionario Direttivo Tecnico e Assistente Sociale. Anno 2015.

RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla regolarità tecnica della proposta, si esprime PARERE FAVOREVOLE

Sede Municipale 19-11-2014

Il Responsabile del Procedimento



Il Responsabile del Settore
Dott. Calogero Centonze



COMUNE DI VALGUARNERA
(Provincia di Enna)

IL SEGRETARIO GENERALEE

ATTESTA

che la presente deliberazione della G.C. n. 144 del 19/11/14 in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Valguarnera in data 20-11-14 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1°, come modificato dall'art.127, comma 21, della l.r. n. 17/04)

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Sede Municipale, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44 , pubblicata all'albo pretorio del Comune di Valguarnera Caropepe per quindici giorni consecutivi dal _____ è divenuta esecutiva il giorno _____

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (L.R. n.44/94 art.12, comma 1) ;
- a seguito di dichiarazione di immediata esecutività

Sede Municipale, _____

IL SEGRETARIO GENERALE